

STATUTO

DENOMINAZIONE E SCOPO

Art. 1)

E' costituita l'associazione "**CITTADINANZA ONLUS**", organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS). L'associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve ONLUS) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Art. 2)

Essa ha sede legale in Poggio Torriana (RN), Località Camerano, Via Cornacchiara n.805

Art. 3)

L'Associazione opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale, in particolare nell'ambito dell'assistenza sociale e socio – sanitaria nei paesi a medio e basso reddito; essa ha lo scopo di promuovere e organizzare iniziative tendenti a migliorare le condizioni di vita e lo stato di salute di coloro che soffrono per disturbi neurologici o malattie mentali, tutelandone e affermandone i diritti umani e la dignità, contrastando ogni forma di discriminazione. A tal fine, a titolo esemplificativo e non limitativo, si propone di: promuovere e realizzare progetti, con proprio personale, in Italia e all'estero, nell'ambito dell'assistenza sanitaria e sociale; progettare e realizzare opere come strutture socio-assistenziali e sanitarie; operare per realizzare progetti di reinserimento sociale, in particolare nelle aree dei paesi a medio e basso reddito in un contesto di cooperazione internazionale; sostenere progetti di altri enti e istituzioni aventi finalità simili e che condividano gli scopi e gli obiettivi dell'Associazione.

I progetti ed ogni tipo di attività inerente potranno essere svolti autonomamente o in collaborazione (associazione, consorzio od ogni altra forma idonea) con altri enti, associazioni, istituzioni.

L'associazione non ha fini di lucro, non intende avere per oggetto esclusivo o principale esercizio di attività commerciali ed intende essere retta e regolata, oltre che dal codice civile, dagli artt. 10 e seguenti del D.Lgs 4 dicembre 1997 n. 460. L'Associazione persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale ed ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs n. 460/97, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 4)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni di qualunque natura, compresi mobili ed immobili, che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- dalle quote sociali;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art. 5)

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo ed entro il trenta novembre di ogni anno il bilancio preventivo del successivo esercizio. Entrambi i bilanci dovranno essere sottoposti

all'approvazione dell'Assemblea e, nei quindici giorni precedenti la data fissata per la deliberazione i bilanci (e la relativa documentazione) dovranno essere depositati presso la sede dell'Associazione a disposizione di tutti coloro che saranno interessati a prenderne visione.

AVANZI DI GESTIONE

Art. 6)

L'Associazione dovrà utilizzare gli utili o gli avanzi di gestione per lo svolgimento dell'attività istituzionale e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione non potrà distribuire nel corso della propria vita, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione, fondi o riserve o capitale, salvo che la destinazione non sia prevista da norme di legge o sia effettuata a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

SOCI

Art. 7)

Saranno soci, oltre ai fondatori, le persone o enti la cui domanda di ammissione, verrà accettata dal Consiglio e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal consiglio.

Art. 8)

L'adesione all'associazione, fatto salvo quanto di seguito specificato, non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Art. 9)

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità, oltre che per comportamento contrastante con i fini dell'associazione; la morosità verrà dichiarata dal consiglio, mentre l'uscita dall'associazione per comportamento non adeguato ai suoi fini verrà disposta dall'assemblea.

AMMINISTRAZIONE

Art. 10)

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di tre o più membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni. In caso di dimissioni o decesso di un membro, il Consiglio alla prima riunione successiva provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima assemblea, che potrà comunque decidere diversamente.

Art. 11)

Il Consiglio nomina fra i propri componenti un Presidente ed un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei soci.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio, salvo il rimborso delle spese sostenute.

Art. 12)

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario, o che ne sia fatta richiesta almeno da uno dei suoi membri, e comunque almeno quattro volte all'anno, per esaminare ed attuare iniziative dell'associazione, per predisporre il bilancio preventivo ed il consuntivo e per stabilire l'ammontare della quota sociale. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza di membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le riunioni vengono presiedute dal presidente ed in subordine dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del consiglio viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 13)

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni, salvo quanto demandato all'assemblea; esso predispone, delibera ed attua le iniziative dell'Associazione, procede alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'assemblea; predispone l'eventuale regolamento per il funzionamento dell'associazione; compie quanto altro necessario o opportuno.

Art. 14)

Il Presidente ha l'esclusiva rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio.

ASSEMBLEE**Art. 15)**

Il Consiglio convoca almeno due assemblee dei soci all'anno, rispettivamente entro il 30 aprile ed entro il 31 dicembre di ciascun anno, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, trasmessa almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con l'indicazione dell'ordine del giorno: sono comunque valide le assemblee alle quali partecipi la totalità dei soci, anche in assenza di regolare convocazione.

L'Assemblea deve essere convocata anche se ne venga fatta domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell'art. 20 C.C.

L'Assemblea potrà essere convocata presso la sede dell'Associazione ovvero altrove, purché nell'ambito dei paesi facenti parte dell'Unione Europea.

Art. 16)

L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e su quella, eventuale, dei membri del Collegio dei Revisori, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, e su tutto quanto altro a lei demandato per legge o per statuto.

Art. 17)

Hanno diritto di intervenire nell'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua dell'Associazione. Gli associati ed i partecipanti maggiori di età hanno comunque diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Art. 18)

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in mancanza, l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario.

Dallo svolgimento dell'Assemblea si redige processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e dagli eventuali scrutatori.

Art. 19)

Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 C.C.

COLLEGIO DEI REVISORI**Art. 20)**

L'Assemblea potrà nominare un Collegio di tre revisori, da eleggere annualmente.

I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà

sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Ai revisori non spetterà alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute.

SCIoglIMENTO

Art. 21)

Lo scioglimento dell'associazione verrà deliberato dall'Assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio, che, in ogni caso, sarà destinato ad altra ONLUS o ad altra finalità di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

CONTROVERSIE

Art. 22)

Tutte le controversie comunque relative all'Associazione che dovessero insorgere fra soci e/o fra soci ed organi della stessa, verranno sottoposte in tutti i casi non vietati dalla legge, alla decisione di un arbitro unico, scelto concordemente dalle parti o in mancanza dal Presidente del Tribunale di Rimini, il quale deciderà in via rituale ai sensi degli artt. 806 e segg. c.p.c., secondo equità, in maniera inappellabile.